

## Dottori commercialisti. Nuova analisi Impresa sociale con poco appeal

di **Francesco Perrotta**

**A**ncora oggi, a più di un lustro dall'emanazione del Dlgs n.155/06 che ha istituito l'impresa sociale, è aperto il dibattito sull'opportunità di optare per la richiesta della qualifica per la propria società oppure per la propria associazione. Ecco perché il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la sua specifica commissione studi, ha elaborato il secondo Quaderno sull'impresa sociale. Qualche numero sulle imprese sociali: a gennaio 2012, secondo i dati Unioncamere, risultavano iscritti al registro delle imprese 954 soggetti, di cui però solo

### NEUTRALITA' FISCALE

L'assenza di qualsiasi previsione agevolativa frena il decollo di una forma giuridica comunque innovativa

405 nell'apposita sezione delle imprese sociali; dato, questo, che con evidenza sollecita la non prorogabile ed opportuna attività da parte delle stesse Camere di commercio di veicolare i soggetti all'apposita sezione. Con la stessa evidenza si può desumere che va prodotto uno sforzo ulteriore in termini formativi ed informativi sulla nuova qualifica e sulla specifica norma di riferimento, sia nei confronti del mondo professionale che tra gli operatori del Terzo settore e nella stessa pubblica amministrazione.

Dalla lettura del Quaderno sull'impresa sociale emergono i vari aspetti ancora ambigui della norma, che sono probabilmente la motivazione principale del mancato decollo dello strumento. Si pensi alla mancanza di una specifica leva fiscale: si rileva l'assenza di una norma agevolativa pro-

pria, diversamente da come invece fu previsto per le Onlus nel 1997, con l'emanazione del Dlgs n.460. Altro limite si ritrova in tema di governance per i soggetti for profit e per le pubbliche amministrazioni, che trovano nella norma dei limiti alla possibilità di nomina di propri rappresentanti all'interno dell'impresa sociale, alla quale potrebbero comunque partecipare pur se in una quota che non consente loro il controllo; ciò impedisce, ad esempio, agli enti locali di utilizzare lo strumento nell'ambito del processo di privatizzazione di taluni servizi pubblici.

Viene, tuttavia, evidenziata la spinta innovativa della norma, se si pensa che per la prima volta nel quadro legislativo nazionale si inserisce come documento obbligatorio, da predisporre e depositare, il bilancio sociale; così come è il caso di citare la previsione in materia di accountability che obbliga le imprese sociali ad un coinvolgimento effettivo dei lavoratori e degli stakeholders esterni.

Dai risultati dello studio emerge la convinzione che ad una completa regolamentazione dell'istituto forse non era possibile giungere con un solo atto legislativo. La difficoltà della materia affrontata, la novità dell'idea che sia possibile gestire imprenditorialmente attività socialmente rilevanti e di interesse collettivo, la scarsa predisposizione delle istituzioni a regolamentare le attività senza scopo di lucro sono senza alcun dubbio alcuni degli elementi il cui superamento permetterà, magari con altri interventi legislativi, anche in un'ottica di un auspicabile Testo unico sul no profit, di meglio identificare e riempire di sostanza ed identità la figura dell'impresa sociale.

*presidente della Commissione analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale del Cndcec*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

